



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 dicembre 2014 n.213

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 149, comma 6, della Legge 16 dicembre 2013 n.166;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.31 adottata nella seduta del 1 dicembre 2014;

Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 “IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI”

Art. 1

1. L'articolo 41 della Legge n. 166/2013 è così sostituito:

“Art. 41 (Altri redditi)

1. Alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito comunque conseguito, diverso da quelli già espressamente previsti dalle disposizioni della presente legge, nonché le plusvalenze, non rientranti nel reddito di impresa o di lavoro autonomo, provenienti da:

- a) cessione a titolo oneroso o realizzo, anche sotto forma di risarcimento, di terreni e beni immobili posseduti da non più di cinque anni. La plusvalenza deve considerarsi esente nel caso:
 - i. dei beni immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente per la maggior parte del periodo intercorrente tra la data dell'acquisto e/o della costruzione e quello della cessione;
 - ii. dei beni ricevuti in successione;
- b) cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possano essere acquisite le predette partecipazioni;
- c) cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- d) cessione a titolo oneroso o liquidazione di aziende o attività economiche/professionali, ivi compreso il realizzo d'avviamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, punto a), si applicano anche nei casi in cui i beni ivi indicati siano oggetto di contratto di locazione finanziaria. In questo caso, ai fini della determinazione del periodo di possesso, si considera quello che intercorre fra la data di stipula del contratto o di acquisto del contratto e quella della sua cessione.

3. Salva prova contraria, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta o il valore normale se maggiore, ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto o la quota capitale dei canoni di locazione corrisposti, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
4. Agli effetti dell'applicazione delle lettere b) e c) del comma 1, si considerano ceduti per primi i titoli o gli strumenti finanziari acquisiti in data più recente. Nel caso di pluralità di titoli o strumenti finanziari appartenenti a categorie omogenee, detenuti per il tramite di un intermediario finanziario, si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli o strumenti finanziari.
5. Fra le plusvalenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono anche quelle realizzate mediante rimborso o estinzione delle attività finanziarie ivi indicate.
6. Le plusvalenze nella gestione di partecipazioni e/o attività finanziarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono imponibili nell'anno in cui vengano realizzate al netto di eventuali minusvalenze. Eventuali saldi negativi non sono riportabili negli esercizi successivi.
7. Nessun tipo di costo sostenuto per il conseguimento dei predetti redditi, salvo quelli indicati ai commi precedenti, è deducibile per il contribuente.
8. Nel caso di cessione di beni immobili ricevuti in donazione ai fini del calcolo del periodo di possesso di cui al comma 1, lettera a), si somma il periodo di possesso del donante con quello del donatario.”.

Art. 2

1. All'articolo 103 della Legge n. 166/2013 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Nel caso di cessione di titoli obbligazionari emessi da soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, di titoli obbligazionari esteri o di altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni, le ritenute previste ai precedenti comma 2 lettera d) e comma 3 sono operate sugli interessi, proventi, premi o altri frutti maturati durante il periodo di possesso dei titoli da parte del cedente.”.

Art. 3

1. All'articolo 103 di cui all'articolo 148, comma 8, della Legge n. 166/2013 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Nel caso di cessione di titoli obbligazionari emessi da soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, di titoli obbligazionari esteri o di altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni, le ritenute previste ai precedenti comma 2 lettera d) e comma 3 sono operate sugli interessi, proventi, premi o altri frutti maturati durante il periodo di possesso dei titoli da parte del cedente.”.

Art. 4

1. All'articolo 148 della Legge n. 166/2013 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

“13 bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2015 e sino al periodo d'imposta 2017 compreso, i contribuenti esercitanti attività d'impresa che aderiscono al progetto “San Marino Card”, di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2008 n. 129 e successive modifiche, hanno diritto di detrarre annualmente dall'Imposta Generale sui Redditi l'importo di euro 200,00.”.

Art. 5

1. All'articolo 149 della Legge n. 166/2013 è aggiunto il seguente comma 9 bis:

“9 bis. Sugli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni, esenti da tassazione alla fonte, maturati alla data del 31 dicembre 2013, si applica l'imposta del 4%. A far data dall'1 gennaio 2014 sugli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni si applica l'imposta di cui all'articolo 13, comma 2, punto vi.”.

Art. 6

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), della Legge n. 166/2013:

- a) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data dell'1 gennaio 2014, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 31 dicembre 2013 della frazione del patrimonio netto della società o ente, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che sulla variazione di valore intervenuta sia applicata una imposta sostitutiva della imposta generale sui redditi pari al 4%;

- b) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data dell'1 gennaio 2014, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, l'ultimo prezzo di mercato disponibile dell'anno 2013 rilevato nei medesimi mercati regolamentati a condizione che sulla variazione di valore intervenuta sia applicata una imposta sostitutiva della imposta generale sui redditi pari al 4%.

2. Per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti già posseduti alla data del 31 dicembre 2008, ai fini della determinazione della variazione di valore, in luogo del costo o valore d'acquisto originario, può essere assunto:

- a) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati il valore alla data al 31 dicembre 2008 della frazione del patrimonio netto della società o ente, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.

- b) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti negoziati nei mercati regolamentati l'ultimo prezzo di mercato disponibile dell'anno 2008 rilevato nei medesimi mercati regolamentati.

3. Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1, è in facoltà del contribuente determinare, in luogo del valore della frazione del patrimonio netto della società o ente, il valore di mercato alla data del 31 dicembre 2013, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale.

4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata entro il 31 marzo 2015. Le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservate dal contribuente ed esibite a richiesta dell'Ufficio Tributario. Nell'ipotesi in cui le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data dell'1 gennaio 2014, siano detenute per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese l'imposta sostitutiva è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario finanziario sammarinese apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta. L'intermediario finanziario sammarinese è tenuto a consegnare al contribuente l'attestazione della ritenuta effettuata. Il mancato versamento della imposta sostitutiva nei termini stabiliti, determina la nullità della rideterminazione dei valori di acquisto dei beni di cui al comma 1.

5. Con circolare dell'Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 dicembre 2014/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini